

Abolizione delle schede carburante

Dal 1° luglio 2018, per il settore carburanti è introdotta la soppressione del divieto di fatturazione previsto per le cessioni di carburante da autotrazione (benzina, gasolio, metano Gpl, miscela di carburante e lubrificante, etc.) effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

Sino alla data suddetta, *chi acquista carburante* per autotrazione presso gli impianti stradali, se intende avvalersi del diritto alla detrazione dell'IVA, qualora quest'ultima risulti oggettivamente detraibile, o se intende documentare la spesa ai fini delle imposte dirette, ha la facoltà, non l'obbligo, di redigere un documento denominato scheda o carta carburante.

Scheda carburante

→ È il documento, istituito mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzato che risulti strumentale all'attività svolta. Al fine di poter dedurre il costo e detrarre l'IVA è altresì necessario che i veicoli siano intestati a un soggetto passivo IVA ovvero da questi posseduto a titolo di *leasing*, noleggio, comodato e simili. La scheda deve contenere, anche a mezzo di apposito timbro, gli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, numero di targa o di telaio), nonché i dati anagrafici di colui che acquista il carburante (ditta, denominazione o ragione sociale, domicilio fiscale e numero di partita IVA).

L'addetto di distribuzione del carburante, invece, all'atto di ogni rifornimento, deve indicare nella scheda **con firma di convalida**, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA, nonché la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione e la sua ubicazione, anche a mezzo di apposito timbro.

Come anticipato, tale adempimento verrà meno dal 1° luglio 2018 date le novità portate dalla Legge di Bilancio 2018.

Obbligo di fatturazione elettronica da parte degli impianti stradali di distribuzione per le cessioni di benzina o gasolio per motori

Dal 1° luglio 2018, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è prevista l'**abolizione della scheda carburante** al fine di porre un freno ai fenomeni di deduzioni e detrazioni IVA illegittime supportate da non veritieri costi sostenuti per l'acquisto di carburante.



Fattura elettronica

→ È una normale fattura B2B emessa, ricevuta, firmata e conservata in un qualunque **formato elettronico** in grado di assicurare l'autenticità dell'originale, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (10 anni)

La fatturazione elettronica consiste nell'utilizzo degli *standard* già previsti per la *FatturaPA*, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

Obbligo della tracciabilità dei pagamenti per beneficiare delle deduzioni e detrazioni fiscali

L'emendamento, proposto in fase di approvazione, dalla Camera alla Legge di Bilancio 2018, prevede la modifica di due importanti norme: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e il Decreto IVA. A fronte di questa modifica, sono di fatto mutale le regole circa la deducibilità del costo e la detrazione IVA per l'acquisto di carburante.

Deducibilità del costo (art. 164, co. 1-bis, TUIR)

Le **spese** per carburante per autotrazione sono **deducibili**, a seconda delle fattispecie, nella misura del 20 o dell'80 per cento, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

Detrazione IVA (art. 19-bis 1, co.1, lett. d), D.P.R. n. 633/72)

L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, **è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.**

L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Alla luce delle nuove disposizioni, elemento essenziale ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale in tema di acquisti di carburante per autotrazione a partire dal 1° luglio 2018 è la tracciabilità dei mezzi di pagamento.

